

**PATTO FEDERATIVO CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.****N° _____ / 2026****TRA**

la Confederazione F.O.R.Z.A. con sede legale in Roma (RM), Via Leonardo Bufalini, 82, codice fiscale 95316040633, in persona del legale rappresentante pro tempore **DOTT. PASQUALE DE DILECTIS** (segreteria nazionale@sindacatoforza.com), doc allegati;

*- Sindacato -***E**

DATI AFFILIATO	
Nome e Cognome / Ragione Sociale	
Nato/a a	Data di nascita
Codice fiscale	
Sede legale	
e-mail	cell
SPID	

- Affiliato -

Di seguito, congiuntamente, definite "Parti".

PREMESSO CHE

- a) La Confederazione F.O.R.Z.A. opera per il miglioramento delle condizioni culturali, sociali, professionali ed economiche dei propri affiliati ed assistiti, offrendo servizi di assistenza e tutela mediante enti e soggetti dalla stessa promossi o alla stessa aderenti;
- b) l'affiliato ha un'organizzazione territoriale autonoma e svolge la propria attività in totale autonomia finanziaria, giuridica ed amministrativa;
- c) le parti, condividendo il perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità, hanno inteso regolamentare un'intesa finalizzata allo svolgimento dell'attività sindacale sul territorio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 - SINERGIA ORGANIZZATIVA**

1.1. Le Parti si impegnano ad attuare un'ampia sinergia ed una fattiva collaborazione finalizzate ad offrire, ai propri assistiti ed alla platea di soggetti in contatto con le proprie strutture, servizi ed assistenza qualitativamente migliori e più completi in materia sindacale.

1.2. La Confederazione F.O.R.Z.A., avvalendosi dell'esperienza maturata dal proprio personale ed, in particolare, attraverso gli operatori della Direzione Generale, garantisce all'affiliato l'ausilio necessario a



consentire le migliori condizioni operative e gestionali per sviluppare l'azione sindacale di cui al presente accordo.

ART. 2 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, GESTIONALE ED ECONOMICA

2.1. L'affiliato organizza la propria sede e le proprie strutture e svolge le attività oggetto della presente convenzione in piena autonomia finanziaria ed organizzativa, impegnandosi unicamente ad osservare le direttive di carattere generale che verranno comunicate attraverso circolari, e-mail e comunicazioni di carattere informativo.

2.2. L'affiliato si assume la piena ed esclusiva responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale e finanziaria della organizzazione e conduzione della propria sede e delle proprie strutture, destinate allo svolgimento delle attività previste ai sensi della presente convenzione, sostenendo integralmente i costi per la gestione dei locali, del personale ed ogni altro onere relativo all'attività svolta.

2.3. Con la presente convenzione le parti non intendono instaurare alcun rapporto di agenzia, associazione di fatto ovvero alcun rapporto riconducibile tra quelli disciplinati dall'art. 409 c.p.c.

ART. 3 - PERSONALE

3.1. Per lo svolgimento della propria attività e l'adempimento delle obbligazioni aventi titolo nella presente convenzione, l'affiliato può avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto, ovvero di personale parasubordinato, professionisti, associati e collaboratori, i cui rapporti saranno formalizzati nel pieno rispetto della normativa ed i cui nominativi saranno comunicati alla Confederazione F.O.R.Z.A.

3.2. L'affiliato esercita in via esclusiva il potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, associati e collaboratori nonché, in generale, dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

3.3. L'affiliato assume in via esclusiva qualsiasi obbligo derivante dai rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, professionale, di collaborazione e, in generale, di lavoro e, in particolare, quello di pagamento di ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale obbligandosi, altresì, a tenere indenne la Confederazione F.O.R.Z.A. da qualsiasi pretesa avanzata da detti soggetti nei loro confronti.

ART. 4 - ATTIVITÀ SINDACALE

4.1. L'affiliato si impegna a sviluppare e facilitare l'azione di proselitismo verso i lavoratori di tutte le categorie, siano quindi essi subordinati, autonomi o parasubordinati, nonché pensionati e invalidi civili.

4.2. Su indicazione dell'affiliato, verranno conferiti, anche tramite rilascio di apposite credenziali ed aggiornamento della banca dati, incarichi sindacali ai soggetti legittimati a svolgere tale attività il cui operato verrà coordinato ed organizzato unicamente dall'affiliato, che ne sarà unico responsabile.

4.3. L'attività sindacale svolta presso la sede organizzata dell'affiliato dovrà essere condotta in completa autonomia e unicamente nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti previdenziali ed assistenziali, previste nelle convenzioni stipulate dagli organismi sindacali in materia di esazione dei contributi associativi.

4.4. Per le attività di natura sindacale (DS AGR, DS NON AGR, DELEGHE PENSIONATI, DELEGHE DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI), i contributi economici riconosciuti all'affiliato sono i seguenti:

DS Agricole: 50% dalla 1^a fino a 30 pratiche — 60% da 31 a 50 pratiche — 70% da 51 pratiche in poi

DS NON Agricole (NASpl): 50% dalla 1^a fino a 50 pratiche — 60% da 51 a 100 pratiche — 70% da 101 pratiche in poi

Deleghe Pensionati: 50% dalla 1^a fino a 100 deleghe — 60% da 101 a 300 deleghe — 70% oltre 300 deleghe

Deleghe Dipendenti Pubblici e Privati: 50% dalla prima delega

4.5. Il pagamento avviene 30 giorni dopo l'evidenza dei flussi INPS sui gestionali del sindacato. Qualora l'affiliato non rispetti i termini di pagamento delle fatture, dopo 60 giorni di ritardo tutti i contratti in essere verranno saldati, mentre tutti gli effetti sulle ritenute sindacali saranno trattenuti dalla Direzione Nazionale del sindacato nulla sarà più devoluto all'affiliato. Altresì, al verificarsi delle ipotesi di cui sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo: risoluzione del contratto o diniego del rinnovo del contratto ecc.) sarà concesso, in ogni caso, all'affiliato un riconoscimento economico per ogni iscritto al sindacato avvenuto suo tramite, per un massimo di 90 (novanta) giorni successivi all'interruzione del rapporto di affiliazione.

4.6. CONCILIAZIONI DI LAVORO: gli affiliati sindacali abilitati potranno svolgere attività di conciliazione su tutto il territorio italiano, applicando una tariffa libera per la loro prestazione. L'unico obbligo che dovranno osservare sarà quello di favorire l'iscrizione del lavoratore al sindacato con un importo minimo, da versare anche una tantum, di €.20,00 annui.

4.7. DIMISSIONI: i delegati saranno abilitati gratuitamente all'invio delle DIMISSIONI ONLINE.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento di qualsiasi corrispettivo può avvenire dietro regolare fattura, ricevuta di prestazione occasionale o ricevuta di altra associazione convenzionata, ma sempre al lordo di tasse, contributi ed ogni altra spesa fiscale.

ART. 6 - PATRONATO

Per le attività di patronato svolte dall'affiliato sul territorio, la Confederazione F.O.R.Z.A. ha un'apposita convenzione con il Patronato Labor.

L'affiliato firmatario del presente accordo viene presentato al Patronato Labor, dal quale riceve un apposito incarico di collaborazione volontaria, comunicato all'INPS e all'Ispettorato del Lavoro. Attraverso tale incarico, l'affiliato può raccogliere la documentazione dai propri assistiti e trasmetterla alla sede di patronato competente, che provvederà all'invio telematico all'INPS per il tramite dei propri operatori.

Nel caso specifico, l'affiliato invierà la documentazione alla sede del Patronato Labor sita in Via Leonardo Bufalini, 82 - 00176 Roma (RM).

Con cadenza mensile, l'affiliato ha l'obbligo di trasmettere alla sede del Patronato la documentazione originale delle pratiche raccolte, affinché quest'ultima possa conservare i fascicoli ai fini dei controlli ispettivi.

Si precisa che l'attività di patronato è gratuita e non può essere richiesto alcun compenso all'assistito. Come previsto dalla Legge n. 152/2001 e dalle relative circolari ministeriali, è riconosciuto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista, previa idonea documentazione.

ART. 7 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE



7.1. La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2026. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di disdetta da far pervenire trenta giorni prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

7.2. Il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso del venir meno del rapporto associativo che lega la Confederazione F.O.R.Z.A. e l'affiliato e, in ogni caso, del legame fiduciario che necessariamente viene posto dalle parti alla base della presente collaborazione.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia scaturente dal presente accordo le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Roma.

ART. 9 - UTILIZZO DEI DATI DELL'AFFILIATO

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi alla sottoscrizione del presente contratto hanno natura riservata nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e/o integrazioni. Tali dati potranno essere utilizzati dalle parti unicamente per le finalità previste dal presente contratto, ovvero in giudizio, e con gli stessi limiti e per le stesse finalità potranno dalla "CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A." essere trasmessi a terzi.

Letto, approvato e sottoscritto. Roma (RM), li' _____

CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.

L'AFFILIATO

Documento firmato digitalmente
da De Dilectis Pasquale
Data firma: 03 aprile 2026
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005
